

T . A . R . L O M B A R D I A - S E N T . N .

1 9 4 8 / 2 0 0 9



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 144/2004 proposto da

Società ENNETIELLE SRL, rappresentata e difesa dall' Avv.Tiziano  
Giovannelli, elettivamente domiciliata a Milano, in Corso Manforte 16;

**contro**

Provincia di Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e  
difesa dagli Avv. Angela Bartolomeo, Luciano Fiori, Elisabetta Baviera,  
Marialuisa Ferrari, elettivamente domiciliata a Milano, in Via Vivaio 1;

**per l'annullamento**

- della delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 Ottobre 2003, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per quanto attiene alla disciplina delle aree site in Comune di San Giuliano Milanese, ambito Sesto Ulteriano, Chiaravalle e Macconago;
- di ogni altro atto connesso e conseguente;

### **e per la condanna**

della Provincia di Milano al risarcimento del danno ingiusto arrecato, anche con riferimento a quelli già indicati nella sentenza TAR n. 6955 del 24.10.2001, rinviati all'esito della soddisfazione in forma specifica delle pretese vantate dalla ricorrente.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

VISTI gli atti tutti della causa;

Uditi, relatore il Primo Ref. Silvana Bini, ai preliminari della pubblica udienza del 4 Febbraio 2009, l'Avv. Giovannelli per parte ricorrente e l'Avv. Fiori per la Provincia di Milano;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### **FATTO**

La società ricorrente, proprietaria di una vasta area nel Comune di San Giuliano, facente parte del Parco Sud Milano, espone:

di aver promosso una serie di impugnazioni avverso i provvedimenti comunali e regionali di pianificazione;

che con delibera consiliare n. 64 del 24.7.2000 l'area veniva azionata da Zona speciale V Verde Attrezzata a Zona Agricola, in adeguamento al parere del Parco Agricolo Sud Milano;

che tutti i ricorsi venivano decisi da questa Sezione con sentenza n. 6955/2001, con cui veniva annullata la delibera consiliare n. 64/2000 e respinta la domanda di risarcimento del danno, *“attesa l'ulteriore attività, successiva alla presente pronuncia, di tipo non vincolato”*;

di aver promosso una azione avverso il silenzio serbato dall'Ente Parco in merito alle richieste presentate affinché adottasse il Piano di Cintura Urbana, previsto dall'art 26 della NTA del Piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;

di aver sollecitato l'adozione del suddetto Piano di Cintura Urbano, ma, a fronte dell'inerzia dell'Ente Parco, di aver notificato ricorso avverso il silenzio;

che con sentenza n. 621/2003, in accoglimento al ricorso avverso il silenzio, veniva affermato l'obbligo della Provincia, in qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud di Milano, di procedere all'adozione del Piano di Cintura Urbana, di cui all'art 26 delle NTA del piano di coordinamento del parco, entro 60 giorni, dalla comunicazione o notificazione della sentenza;

che, a seguito di una ulteriore diffida, la Provincia di Milano ha trasmesso copia della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 30 del 25.7.2003, completa di relazione e note di attuazione;

che con tale provvedimento risulta approvata la " Proposta di piano stralcio di Cintura urbana – sub comparto 3.2 Chiaravalle – Macconago. Ambito S. Giuliano Milanese", in cui le aree di sua proprietà risultano classificate in modo penalizzante, in quanto le norme di attuazione attribuiscono un indice di edificabilità inferiore di 10 volte a quello fissato dal PRG;

di aver proposto ricorso avverso la suddetta delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco (ricorso n. 3533/2003), lamentando:

- a) l'assenza di concertazione con gli strumenti di programmazione urbanistico – edilizia del Comune;
- b) il contrasto con il PSA – Piano di Settore Agricolo;

- c) il contrasto con l'art 26 del PTC del Parco, in quanto nelle aree di cintura urbana devono essere contemperate esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico e ambientale e di difesa dell'attività agricola, con la realizzazione di interventi legati alla funzione del parco;
- d) violazione dell'art 26 comma 2 della NTA del Piano del Parco, per carenza di motivazione;
- e) mancato rispetto dei criteri direttivi e degli indirizzi dati dal parco stesso per la progettazione;
- f) illegittima modifica degli indici di utilizzazione previsti dal PRG.

Con l'iscritto ricorso la società ricorrente impugna la delibera del Consiglio Provinciale n. 55 del 14.10.2003 di approvazione del PTCP, nella parte in cui, in contrasto con il PRG del Comune di San Giuliano Milanese, non ha previsto sulle aree della ricorrente la possibilità di esercitare attività e interventi di fruizione del verde, per lo sport e la ricettività alberghiera, avendo classificato le aree "a finalità agricola" e la Cascina come "insediamento rurale di interesse storico" ai sensi dell'art 38 delle NTA del PRG, articolando i seguenti motivi:

- 1) *Violazione e falsa applicazione della L.R. 1/2000 (art 3 comma 26); eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai principi sostanziali di carattere generale contenuti nella NTA dello stesso PTP: il PTCP ha una funzione di coordinamento tra piani e quindi non può porre prescrizioni di dettaglio, come quelle in esame;*
- 2) *Eccesso di potere per carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti istruttori, nonché per contraddittorietà rispetto a strumenti e/o piani di livello provinciale e comprensoriale, il PTCP si pone in contrasto con le*

NTA del Paino del Parco Agricolo Sud, che invece ammettono l'uso per finalità extra agricole di parte del territorio;

- 3) *Eccesso di potere per carenza di motivazione e indagini istruttorie, nonché dei presupposti istruttori*: l'insediamento classifica la Cascina come insediamento rurale di interesse storico, senza alcun documento istruttorio.

La società ricorrente chiede contestualmente anche la condanna al risarcimento del danno della Provincia, in solido con gli ulteriori enti, quantificati in € 33.197.162 per danni emergenti e € 15.236.511 per lucro cessante.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 Febbraio 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**

1. La società ricorrente impugna il PTCP della Provincia di Milano, nella parte in cui non avrebbe previsto sulle sue aree la possibilità di esercizio di attività ed interventi di fruizione del verde, per lo sport e per la ricettività alberghiera. Il PTCP ha infatti classificato le suddette aree come aree a finalità agricola e la cascina ivi collocata come insediamento rurale di interesse storico. Parte ricorrente lamenta che il PTCP avrebbe destinato le aree esclusivamente ad uso agricolo, prescindendo dalle previsioni sia del PRG sia del Piano di Coordinamento del Parco Sud di Milano, che includono le aree nella cintura urbana, ammettendo in tal modo anche una funzione extraagricola.
2. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che verranno esposte di seguito.

2.1 Il PTCP è un atto generale, che determina gli indirizzi generali dell'assetto del territorio, secondo le competenze delineate nell'art 20 del T.U. 267/2000.

Come già rilevato da questa Sezione (sentenza n. 2994/2008) il PTCP viene adottato nel rispetto delle direttive fissate dalla Regione e ferme restando le competenze pianificatorie del Comune.

In considerazione della posizione intermedia, tra le disposizioni regionali e i piani comunali, il Piano provinciale da un lato è condizionato dalla Regione, dall'altro trova un limite nelle scelte pianificatorie dei singoli comuni.

Proprio rispetto al rapporto PTCP e potere pianificatorio comunale, la giurisprudenza ha ben chiarito come il piano provinciale non possa introdurre nel Piano Regolatore generale di un Comune prescrizioni e vincoli negli ambiti strettamente comunali. In tale ottica è stato affermato che *“il piano provinciale non può imporre soluzioni in ambiti di esclusiva spettanza comunale o sostituire con scelte della Provincia quelle già formalizzate in modo puntuale dai comuni con proprie determinazioni, imponendo modificazioni che non siano riconducibili ad uno specifico interesse pubblico riservato alla Provincia (Consiglio Stato , sez. IV, 20 marzo 2000 , n. 1493)*

In tale ottica l'art 15 della L.R. n. 12/2005 demanda al PTCP la definizione degli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale, precisando altresì che il PTCP è atto di programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale.

Proprio con riferimento alle zone destinate all'agricoltura il comma 4 dell'art 15

stabilisce che il PTCP definisce gli ambiti analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni, dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.

2.2 Le disposizioni contestate dalla società ricorrente, che si sono limitate a classificare le aree come agricole, si presentano *ictu oculi* come norme, che non impediscono poi una più specifica definizione da parte del Comune circa la possibilità di utilizzo delle aree.

La Provincia infatti nell'ambito dell'attività di programmazione ed in particolare della salvaguardia ambientale, ben può delimitare gli ambiti agricoli, non precludendo tuttavia ai Comuni una specifica regolamentazione dell'uso di tali zone.

*Ceteris verbis*, la previsione in esame nel PTCP, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, proprio perché espressione di una funzione di pianificazione programmatoria, non preclude al Comune la possibilità di una disciplina puntuale che preveda forme di utilizzo del territorio anche extra agricole.

Per tale ragione non si ravvede alcun interesse all'impugnazione delle disposizioni poste nel PTCP, che non comportano una lesione attuale e concreta alla posizione della ricorrente.

In assenza di tale requisito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, compresa la domanda risarcitoria.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Stante la particolarità della materia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 4 Febbraio 2009, con

l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio -Presidente

Silvana Bini- Primo Referendario est.

Fabrizio D'Alessandri- Referendario

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE